

COMUNE DI VERGIATE
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

**Approvato con Deliberazione Consiliare n.6 del 01/02/1999
esecutiva il 01/02/1999 al progressivo n.67
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 17/07/2000**

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

ART. 1 - DEFINIZIONI

Con il termine “suolo pubblico” usato nel presente regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della strada.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee :

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o no l'esistenza di manufatti e impianti ;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART.2 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque a giorni 30 per le occupazioni permanenti e a giorni 15 per quelle temporanee, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art.6.

La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

ART.3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE

La domanda deve contenere :

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale o partita IVA del richiedente e, per i non residenti e limitatamente alle occupazioni permanenti, un recapito nel Comune di Vergiate;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura ;
- c) l'oggetto dell'occupazione, il periodo per il quale la concessione viene richiesta, i motivi alla base della domanda di concessione, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso dell'area richiesta ;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione se richiesto dal Comune .

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

ART. 4 - PRONUNCIA SULLA DOMANDA

Le domande pervenute all'Ufficio protocollo del Comune sono assegnate, per l'istruttoria e la definizione, al competente ufficio comunale. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, l'autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare il termine è quello stabilito dalla legge 241/1990 .

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.

Nel caso di domande inoltrate tramite posta la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo. Per le domande pervenute nello stesso giorno la priorità viene stabilita per sorteggio.

ART. 5 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico previo pagamento del relativo canone.

L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

Il mancato ritiro dell'atto di concessione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento dell'eventuale canone pagato.

Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione può essere egualmente rilasciata anche a sanatoria.

La concessione si intende accordata, per le occupazioni occasionali di cui all'art. 28, a seguito di comunicazione scritta all'ufficio competente per da darsi almeno quindici giorni prima dell'occupazione per le verifiche del caso per il punto g) e almeno tre giorni prima per il punto h).

ART. 6 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver ottenuto il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, anche tramite fax o telegramma. L'ufficio provvede ad accertare l'effettiva esistenza delle condizioni di urgenza. In caso di inesistenza di condizioni di urgenza l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dagli artt. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 7 - CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Nell'atto di concessione sono indicate : la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché la determinazione del canone dovuto. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto indicate di carattere generale oltre che a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta.

La concessione viene sempre accordata :

- a) a termine con durata massima di anni 29 ;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi ;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare eventuali danni che derivassero dalle opere eseguite o dai depositi consentiti ;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni ;
- Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni :

- a) difformi dall'atto di concessione ;
- b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o scadenza della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione della violazione, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati, fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

ART. 9 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI

Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone, dalla specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

ART. 10 - ESPOSIZIONE DI MERCE

L'esposizione di merci al di fuori dell'esercizio di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale.

ART.11 - ARTISTI DI STRADA E MESTIERI ARTISTICI E GIROVAGHI

Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, dopo aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta quando la stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 12 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 13 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 14 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture : tracciato delle condutture, altezza dei fili dal suolo, tipo dei sostegni, qualità dei conduttori, ecc.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 16 - OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo le esenzioni previste all'art. 28 del presente regolamento.

ART. 17 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale sono date con osservanza delle disposizioni della legge 112/1991 e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con DM n. 248 del 4 giugno 1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che risultino incompatibili con le caratteristiche peculiari dei luoghi di cui è stata autorizzata l'occupazione.

ART. 18 - RINNOVO, PROROGA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

La richiesta intesa ad ottenere la proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata entro la data di scadenza o il giorno successivo non festivo, se la scadenza cade in giorno festivo.

Per le occupazioni il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, facendo pervenire esplicita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

ART. 19 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione a terzi. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni che dovessero derivare a terzi in dipendenza dell'occupazione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo :

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto di autorizzazione all'occupazione ;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti ;
- c) di provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla stessa.

ART. 20 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare ogni cosa nello stato originario con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza vi provvede il Comune a spese del concessionario.

ART. 21 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.

Incorre altresì nella decadenza :

- a) per mancato pagamento del canone di concessione ;
- b) se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente fisse al suolo ;
- c) per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione ;
- d) per uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con decorrenza dal momento in cui viene pronunciata.

ART. 22 - OCCUPAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI

Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

Oltre a rispettare le condizioni e prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve :

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione ;
- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale ;
- c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità ;
- d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti, pubblici e privati, predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

ART. 23 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

La manutenzione delle opere, eseguita negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre comunque a carico del concessionario. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

CAPO II

CANONE DI CONCESSIONE

ART. 24 - ISTITUZIONE DEL CANONE

Il Comune di Vergiate, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della legge n. 662/1996, e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.01.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 25 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

Le tariffe sono determinate nell'allegato A) al presente Regolamento e possono essere periodicamente aggiornate con apposito provvedimento consiliare.

ART. 26 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al precedente art. 25, con riferimento alla durata dell'occupazione.

Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata.

ART. 27 - AGEVOLAZIONI

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa base è ridotta dell'80%.

ART. 28 - ESENZIONI

Sono esenti dal canone :

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con DPR n. 917/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;
- b) le tabelle indicative di stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere ;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati ;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ;
- e) gli accessi carrabili ;
- f) l'occupazione del soprassuolo con tende ;
- g) le seguenti occupazioni occasionali :
 - 1) commercio su aree pubbliche in forma itinerante per soste fino a 60 minuti ;
 - 2) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione e manutenzione degli immobili, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 449/97;
 - 3) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore ;
- h) le seguenti occupazioni occasionali :
 - 1) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero e le manifestazioni patrociniate dall'Amministrazione comunale ;
 - 2) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - 3) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - 4) occupazioni occasionali di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore ;

Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate .

Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile ; con griglie, vetrocementi, intercapedini e

simili, nonché quelle realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

Sono altresì esonerati dall'obbligo del pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata dalla struttura non ecceda i 10 mq.

ART. 29 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi, e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone determinato nell'allegato A) al presente Regolamento.
5. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.
6. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.
7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di suolo pubblico, di cui al precedente art. 18, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
8. Se la continuazione dell'occupazione, sia permanente che temporanea, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

ART. 30 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.
3. Nel caso di due o più titolari della medesima concessione o di due o più occupanti di fatto, il canone è dovuto in solido da tutti i concessionari o occupanti di fatto.

4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

ART. 31 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a €. 2.582,00, previa presentazione di fidejussione.
2. Il pagamento, in caso di nuova concessione, o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno ; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale del Comune intestato : "COMUNE DI VERGIATE VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COSAP",

ART. 32 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna l'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia superiore a €.1.549,00 previa presentazione di fidejussione.
2. Il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste al n. 4 del precedente articolo. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

ART. 33 - RISCOSSIONE DEL CANONE

La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune. Quella coattiva viene effettuata in applicazione delle vigenti disposizioni.

ART. 34 - OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO

In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione ed a riscuotere l'eventuale fidejussione.

Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo.

ART. 35 - RECUPERO CANONE EVASO E RIMBORSI

L'Amministrazione nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.

Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.

Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice civile. La domanda intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.

Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti.

Si prescrive invece in 10 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.

ART. 36 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 51,65 a € 516,46 con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

2. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.
3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'1.01.1999.

Dalla medesima data viene abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni delle aree e spazi pubblici o soggette a servitù di pubblico passaggio" approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 13 maggio 1994, esecutiva, e successive modifiche.

Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

ALLEGATO A)

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

A) Occupazioni permanenti :

- 1) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, per ogni mq. e per anno € 51,64 con riduzione al 50% in caso di occupazione da parte di aziende che sfruttano tale spazio soprattutto nei mesi estivi per il tipo di attività da loro svolta (bar, ristoranti ecc)
- 2) Occupazione di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo, per ogni mq. e per anno € 30,98
- 3) Occupazione di sottosuolo per impianti di servizi pubblici ad uso privato, come segue :
 - a) per impianti fino a 10 mq. o ml. € 51,64 , con incremento di € 51,64 per ogni 10 mq. o ml. in più e frazione (es. da mq/ml 11 a mq./ml. 20 € 103,30, da mq./ml. 21 a mq./ml. 30 € 154,94, ecc.) .
- 4) Occupazioni con distributori di carburante, per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per autoveicoli, € 51,64;
- 5) Occupazioni realizzate con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi, € 0,77 per ogni utenza risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, con un canone minimo pari a € 516,46 qualora l'ammontare complessivo risultasse inferiore a tale importo o l'azienda avesse effettuato occupazioni nel territorio comunale senza avere utenze.

B) occupazioni temporanee :

- 1) occupazione temporanea di suolo pubblico, tariffa giornaliera per mq.
 - a) venditori ambulanti €0,12;
 - b) spettacolo viaggiante €0,51;
 - c) altre occupazioni €1,03;

- 2) Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico, tariffa giornaliera per mq. o ml. € 1,03;
- 3) Occupazioni con tende, tariffa giornaliera per mq. € 0,30
- 4) Occupazioni per scavi, tariffa giornaliera per mq. € 0,51
- 5) Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al presente articolo, maggiorata del 20%.

INDICE

CAPO I.....	2
OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI.....	2
ART. 1 - DEFINIZIONI.....	2
ART.2 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE.....	2
ART.3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE.....	3
ART. 4 - PRONUNCIA SULLA DOMANDA.....	3
ART. 5 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE.....	4
ART. 6 - OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	4
ART. 7 - CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE.....	4
ART. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	5
ART. 9 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI.....	5
ART. 10 - ESPOSIZIONE DI MERCE.....	6
ART.11 - ARTISTI DI STRADA E MESTIERI ARTISTICI E GIOVAGHI.....	6
ART. 12 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	6
ART. 13 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE.....	6
ART. 14 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO.....	6
ART. 15 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI.....	7
ART. 16 - OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC.....	7
ART. 17 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO.....	7
ART. 18 - RINNOVO, PROROGA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. 19 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	7
ART. 20 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 21 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 22 - OCCUPAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI.....	8
ART. 23 - MANUTENZIONE DELLE OPERE.....	9
CAPO II.....	10
CANONE DI CONCESSIONE.....	10
ART. 24 - ISTITUZIONE DEL CANONE.....	10
ART. 25 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE.....	10
ART. 26 - DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	10
ART. 27 - AGEVOLAZIONI.....	10
ART. 28 - ESENZIONI.....	11
ART. 29 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	12
ART. 30 - SOGGETTO PASSIVO.....	12
ART. 31 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	13
ART. 32 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	13
ART. 33 - RISCOSSIONE DEL CANONE.....	14
ART. 34 - OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO.....	14
ART. 35 - RECUPERO CANONE EVASO E RIMBORSI.....	14
ART. 36 - SANZIONI.....	14
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	15
<i>ALLEGATO A)</i>	17
<i>DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE.....</i>	17